



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.
DEL

ricomprese le mappe della pericolosità idraulica già definite dal sopra citato studio ex art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I. del Comune di Orosei;

VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*", con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"*Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione*";

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. vigente;

VISTE le note prot. n. 9549 del 20.09.2016, prot. n. 7307 del 22.06.2017 e prot. n. 12362 del 22.10.2018 del Comune di Orosei, con le quale sono stati trasmessi i documenti relativi al progetto preliminare denominato: "*Interventi di mitigazione del rischio idraulico nella borgata di Sos Alinos*", unitamente al relativo studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle N.A. del P.A.I., nel quale si prevede la realizzazione di un canale di guardia che capti, a monte, i deflussi derivanti dai compluvi denominati: fiume 211490, fiume 211460, e scorrendo in direzione nord-sud, in adiacenza al centro edificato esistente, trasferisca tali portate prima sul fiume 87379 e poi sul Riu Sos Alinos, oltre alla realizzazione di n. 6 nuovi attraversamenti stradali, di cui n. 5 che intersecano lo stesso canale di guardia ed uno in corrispondenza della Via Su Frangone, ed alcuni interventi di risagomatura della sponda sinistra nel fiume 87379 e di abbassamento del fondo alveo nelle ultime sezioni prima dell'immissione sul Riu Sos Alinos;

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia vigente, gli interventi previsti dal progetto in argomento ricadono in aree individuate dal P.A.I. e dal P.S.F.F. a pericolosità idraulica anche molto elevata H_{i4} , mappate nel territorio del Comune di Orosei;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15 dicembre 2014 recante: "*Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo*", con la quale viene attribuita ai Comuni la competenza per l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica, di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), riferiti ad



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.
DEL

interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvo-colturali e pastorali, con esclusione di tutti quelli che interessino l'ambito territoriale di più comuni, ovvero per tutte le altre tipologie di intervento ed in particolare le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, la cui competenza in merito all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica, è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (*Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*);

PRESO ATTO dei contenuti della dichiarazione del Comune di Orosei, ex allegato 2 alla Circolare n.1/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, trasmessa con la citata nota prot. n. 9549 del 20.09.2016, con la quale si attesta la conformità degli interventi di che trattasi con gli strumenti urbanistici vigenti, la loro inclusione in un'area a pericolosità idraulica molto elevata H_{i4} , oltre all'ammissibilità degli stessi interventi ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. g) delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

VISTO lo studio di compatibilità idraulica, definito a supporto del progetto preliminare delle opere in esame, trasmesso nella versione definitiva in allegato alla nota prot. n. 12362 del 22.10.2018 del Comune di Orosei, redatto dal Dott. Geol. Maria Luisa Mason, dall'Ing. Michele Meloni e dall'Ing. Gianmarco Mureddu, costituito dagli elaborati denominati: "*Studio di compatibilità idraulica – Allegato J1*" e "*Report simulazione idraulica – allegato J2*";

VISTA la relazione istruttoria, del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale del Distretto Idrografico in merito allo studio di compatibilità di che trattasi, a conclusione della quale si esprime parere POSITIVO in merito all'approvazione dello studio di compatibilità in argomento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge funzioni di Segretario Generale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N.
DEL

/REP. N.

dell'Autorità di Bacino.

DETERMINA

Art. 1) Di approvare, in osservanza del comma 7 dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.A.I., lo studio di compatibilità idraulica definito a supporto del progetto preliminare relativo agli *"Interventi di mitigazione del rischio idraulico nella borgata di Sos Alinos"*, trasmesso a questa Direzione Generale nella versione definitiva in allegato alla nota prot. n. 12362 del 22.10.2018 del Comune di Orosei, e costituito dagli elaborati redatti dal Dott. Geol. Maria Luisa Mason, dall'Ing. Michele Meloni e dall'Ing. Gianmarco Mureddu, denominati *"Studio di compatibilità idraulica – Allegato J1"* e *"Report simulazione idraulica – allegato J2"*.

Art. 2) Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del P.A.I., *"in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal P.A.I., il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato"*.

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del P.A.I., il presente provvedimento *"non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi, restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità"*.

Le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico, che dovranno essere previste dal progetto in argomento, non risolveranno definitivamente le problematiche idrogeologiche dell'area interessata dalle opere medesime, e dovranno pertanto essere sottoposte alle opportune lavorazioni manutentive periodiche.

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.A.I., qualora per gli interventi previsti nel progetto in argomento sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentare il livello di pericolosità.

Resta inteso che le aree di pericolosità idraulica oggetto dello studio in argomento, rimangono assoggettate alle perimetrazioni definite dal P.G.R.A. e dal P.A.I. vigente ed alla relativa disciplina delle Norme di Attuazione del P.A.I. Tali perimetrazioni potranno essere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Il Segretario Generale

DETERMINAZIONE PROT N. /REP. N.
DEL

oggetto di modifica solo a seguito dell'approvazione di un eventuale apposito studio di variante al P.A.I., presentato in conformità di quanto previsto all'art. 37 delle Norme di Attuazione del P.A.I., in seguito alla realizzazione ed al collaudo delle opere medesime.

Inoltre si evidenzia che, le aree oggetto dell'intervento in argomento, che ricadono nelle aree di pericolosità idraulica del P.G.R.A. e del P.A.I., restano assoggettate alla disciplina dei relativi artt. delle Norme di Attuazione del P.A.I. medesimo.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della R.A.S. n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904, e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

R.Todde/ Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

M. Melis / Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni

Firmato digitalmente da

**ALBERTO
PIRAS**